Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 8 luglio — Numero 160

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 19
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Sua Maestà il Re, con decreto del 7 corrente, ha nominato Sottosegretari di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'On. Avv. Giuseppe Bevione, Deputato al Parlamento;

per le Colonie, l'On. Conte Pier Gaetano Venino, Deputato al Parlamento;

per l'Interno, l'On. Avv. Antonio Teso, Deputato al Parlamento;

per la Giustizia e gli affari di culto, l'On. Avv. Giuseppe Sanna-Randaccio, Deputato al Parlamento;

per le Finanze, l'On. Avv. Giuseppe Albanese, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, l'On. Prof. Vincenzo Tangorra, Deputato al Parlamento;

per l'Assistenza militare e le pensioni di guerra, l'On. Avv. Aldo Rossini, Deputato al Parlamento;

per la Guerra, l'On. Avv. Luigi Macchi, Deputato al Parlamento;

per la Marina, l'On. Ing. Erminio Sipari, Deputato al Parlamento;

per l'Istruzione pubblica, l'On. Prof. Antonino Anile, Deputato al Parlamento;

per le Antichità e le belle arti, l'On. Avv. Giovanni Rosadi, Deputato al Parlamento;

per i Lavori pubblici, l'On. Avv. Nicola Lombardi, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, l'On. Dott. Domenico Andrea Spada, Deputato al Parlamento;

per l'Industria, il commercio, l'On. Avv. Calogero Cascino, Deputato al Parlamento;

per la Marina mercantile e i combustibili, l'On. Avv. Enrico Carboni-Boy, Deputato al Parlamento;

per il lavoro e previdenza sociale, l'On. Dott. Giovanni Maria Longinotti, Deputato al Parlamento;

per le Poste e i telegrafi, l'On. Avv. Domenico Brezzi, Deputato al Parlamento;

per le Terre liberate dal nemico, l'On. Avv. Umberto Merlin, Deputato al Parlamento.

Regio decreto-legge 16 giugno 1921, n 837, *che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — PEANO

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio finanziario 1920-921.

Spesa ordinaria.

Capitolo	Denominazione	Importo
Cap. n. 1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e indennità (Spese fisse)	4,800 —
Cap. n. 2	Amministrazione centrale - Personale di ruolo Indennità di trasferta, di reggenza e diverse	270,000 —
Cap. n. 3	Amministrazione centrale Spese d'ufficio	180,000 —
Cap. n. 5	Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	20,000 —
Cap. n. 8	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di trasferta	1,500,000 —
Cap. n. 13	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento di locali	50,000 —
Cap. n. 15	Genio civile - Spese diverse	20,000 —
Cap. n. 17	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del genio civile	12,000 —
Cap. n. 18	Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie	20,000 —
Cap. n. 19	Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari dello Stato non dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici	40,000 —
Cap. n. 21	Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero	120,000 —
Cap. n. 21-*bis*	(Di nuova istituzione) Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici	150,000 —
Cap. n. 28	Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, ecc.	8,000,000 —
Cap. n. 29	Trasferte e competenze al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e di riparazione di ponti e strade nazionali, ecc.	18,000 —
Cap. n. 30	Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (articoli 2 e 3 del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2662) (Spese fisse)	500,000 —
Cap. n. 32	Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F	70,000 —
Cap. n. 33	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade	500 —
Cap. n. 34	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª o 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	1,000,000 —
Cap. n. 35	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	1,700,000 —
Cap. n. 3[illegible]	Competenze al personale idraulico subalterno, per i servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	40,000 —
Cap. n. 40	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili	15,000 —
Cap. n. 41	Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione o di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	35,000 —
Cap. n. 44	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinenti	455,000 —
Cap. n. 47	Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica	15,000 —
Cap. n. 51	Manutenzione e riparazione dei porti	3,000,000 —
Cap. n. 52	Escavazione dei porti	1,700,000 —
Cap. n. 58	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti	85,000 —
Cap. n. 64	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	30 —
Cap. n. 65	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168, ecc.	3,000,000 —
Cap. n. 69	Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque	30,000
Cap. n. 70	Spese di ufficio - Indennità fissa al pre-	

sidente di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse) . . . 10,000 —

Cap. n. 71. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . . . 2,000 —

Cap. n. 72. Provviste, riparazioni e manutenzioni mobili e locali . . . . 4,000 —

Cap. n. 73. Spese casuali per il Magistrato alle acque . . . . 5,000 —

Spesa straordinaria.

Cap. n. 87. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Competenze e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66. . . . 60,000 —

Cap. n. 89. Amministrazione centrale e magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova - Personale straordinario ed avventizio - Indennità di trasferte e competenze. . . . . 80,000 —

Cap. n. 90. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze in dipendenza di lavori straordinari . . . 5,900,000 —

Cap. n. 92. Genio civile - Personale aggiunto - Indennità fisse mensili, trasferte, competenze e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66. . . . . 400,000 —

Cap. n. 93. Genio civile - Personale provvisorio, straordinario ed avventizio - Indennità di trasferta e competenze . . . . 720,000 —

Cap. n. 102. Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di RR. trazzere della Sicilia . . . . 2,000,000 —

Cap. n. 102 *bis*. Spese e compensi per gli studi della Commissione istituita con decreto Ministeriale 27 gennaio 1920, per la revisione della rete stradale nazionale e per la riforma delle norme vigenti in materia stradale . . . . 10,000 —

Cap. n. 103. Opere stradali costruite dallo Stato in dipendenza delle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, ecc. . . . . 2,100,000 —

Cap. n. 105 (Modificata la denominazione). Sussidi e concorsi per il completamento di strade comunali obbligatorie e per le strade da capoluoghi e frazioni di Comuni alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti. Costruzione diretta a cura dello Stato delle opere suddette nel Mezzogiorno e nelle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria e la Sardegna leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589, ed art. 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 modificato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464). (Spesa ripartita) . . . . —

Cap. n. 107. Sussidi ai Comuni e Consorzi di comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) . 2,000,000 —

Cap. n. 131. Anticipazione di spese per provvedimenti di ufficio a norma degli articoli 181, 202 e 257 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1918, n. 1447. 1,500,000 —

Cap. n. 180. Sussidi per opera di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali e consortili contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, ecc. 1,000,000 —

Cap. n. 180-*bis*. (Modificata la denominazione) Lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni e piene del settembre 1920, e concessioni di sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, alle provincie, comuni e consorzi di tutto il Regno per le definitive remissioni e riparazioni di opere stradali e idrauliche, distrutte o danneggiate dalle alluvioni e piene suddette. Sussidi alla provincia di Novara ed ai Comuni della provincia medesima per lavori di ripristino del transito, riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali della Val d'Ossola e della Valsesia, gravemente danneggiate dai nubifragi, dalle alluvioni e dalle piene dell'autunno 1919 e pei lavori di ricostruzione del ponte sulla Sesia, in comune di Morca, distrutto dalle piene del 17 e 18 giugno 1919 (art. 1 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1480 e articolo 1 e 2 del R. decreto 24 febbraio 1921, n. 245) . . . .

Cap. n. 224 (aggiunto). Spese per la somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni Comuni delle Puglie pel periodo di tempo precedente all'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'acquedotto pugliese, giusta l'articolo 3 della legge 4 aprile 1912, n. 256 . 100,000 —

37,940,230 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro pei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Regio decreto-legge 16 giugno 1921, n. 839, *che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — BONOMI

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1920-921.

Cap. n. 3. Ministero - Spese varie di ufficio	300.000 —
Cap. n. 6. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso d'ufficio del Ministero	70,000 —
Cap. n. 10. Compensi per lavori straordinari al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato	55,000 —
Cap. n. 11. Indennità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico	10.000 —
Cap. n. 13. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	5,000 —
Cap. n. 14. Spese casuali	5,000 —
Cap. n. 15. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	3,000 —
Cap. n. 19. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	160,000 —
Cap. n. 20. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici	250,000 —
Cap. n. 21. Indennità di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto della tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	272,000 —
Cap. n. 28. Spese eventuali all'estero	450,000 —
Cap. n. 30. Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri . . .	250,000 —
Cap. n. 33. Scuole sussidiate	250,000 —
Cap. n. 57 (aggiunto). Lavori di consolidamento e adattamento di locali e spostamento di uffici nel palazzo della Consulta	150,000 —
Cap. n. 68 (aggiunto). Spese di acquisto, adattamento ed arredamento di un immobile da adibirsi a sede della R. Legazione a Berna . .	50,000 —
	2,280,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.
Il ministro per gli affari esteri
SFORZA.

Regio decreto 15 maggio 1921, n. 850, *che modifica le attribuzioni dei due uffici esecutivi finanziari della città di Trapani.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni dei due uffici demaniali della città di Trapani, sono variate e risultano dall'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

In conseguenza di tale modificazione, l'ufficio del demanio della suddetta città assume la denominazione di «Ufficio atti giudiziari e demanio» e l'ufficio del registro assume la denominazione di «Ufficio atti civili, successioni e bollo».

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento pel personale del registro e bollo, approvato col Nostro decreto del 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni dei due uffici viene determinata, in via presuntiva, come segue:

Per l'ufficio atti civili, successioni e bollo L. 1.629.000.

Per l'ufficio atti giudiziari e demanio:

Amministrazione delle tasse e demanio L. 844,000.

Amministrazione del Fondo per il culto L. 20.000.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° luglio prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA di ripartizione dei servizi tra i due uffici esecutivi finanziari di Trapani

A. — Ufficio del registro, atti civili, successioni e bollo.

1. Registrazione degli atti pubblici e privati con riscossione dei diritti di catasto e d'archivio e delle tasse ipotecarie di trascrizione.
2. Tasse sulle successioni con riscossione dei diritti di catasto e delle tasse ipotecarie di trascrizione.
3. Tassa di manomorta.
4. Credito fondiario.
5. Diritti di segreteria.
6. Tasse sulle concessioni governative portate dalla tabella annessa al decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163 (eccezione fatta dei permessi per porto d'armi e da caccia).
7. Bollazioni con marche e visto per bollo.
8. Tasse in surrogazione del bollo e registro, comprese le assicurazioni d'ogni specie.
9. Tasse di bollo sulla vendita di gioielli ed altri oggetti preziosi.
10. Tasse di bollo sulle profumerie e specialità medicinali, sui vini e liquori e sulle acque minerali in bottiglie.
11. Tasse di bollo sulle inserzioni nei giornali, riviste, ecc.
12. Tasse di bollo sui biglietti delle tramvie e linee automobilistiche, e di navigazione interna.
13. Tasse di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici, e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli e trattenimenti pubblici.
14. Tasse di bollo sul prezzo di vendita o di consumo di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti qualsiasi considerati di lusso.
15. Tasse di bollo in genere riscuotibili in modo virtuale.
16. Diritti d'inserzione nel bollettino delle Società.
17. Diritti catastali pel rilascio di certificati, estratti e copie.
18. Vendita di tutte le specie di valori bollati al pubblico ed ai distributori secondari.

Aziende speciali.

Cassa notarile.
Marche turistiche.

B. — Ufficio atti giudiziari e demanio.

1. Registrazione delle sentenze ed altri atti giudiziari con riscossione dei diritti catastali e d'archivio e delle tasse ipotecarie di trascrizione.
2. Tasse a debito.
3. Tasse di bollo speciale sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione.
4. Depositi per ricorsi in Cassazione.
5. Tasse di concessioni governative (soli permessi per porto d'armi e da caccia).
6. Diritti per significazione d'atti all'estero.
7. Tasse scolastiche.
8. Tasse sugli automobili, motocicli, autoscafi e velocipedi.
9. Depositi per adire agli incanti e per spese contrattuali.
10. Riscossione di multe e spese di giustizia penale ed amministrativa.
11. Pagamento di spese di giustizia penale e civile.
12. Vendita di valori bollati al pubblico ed alle cancellerie giudiziarie, cioè carta bollata per atti civili e giudiziari, marche da bollo a tassa fissa e marche per concessioni governative (legalizzazioni e vidimazioni).
13. Amministrazione dei patrimoni del demanio, Asse ecclesiastico e fondo per il culto (vendite, rendite e crediti diversi).

Aziende speciali.

1. Demanio forestale.
2. Marche per le assicurazioni sociali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Regio decreto 9 giugno 1921, n. 853, *che sospende per lo stesso anno la sessione annuale di esami per l'abilitazione di primo grado all'insegnamento delle lingue straniere presso il R. Istituto superiore di studi commerciali in Venezia.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 giugno 1883, n. 1547;

Visto l'art. 3, secondo comma, del R. decreto 16 aprile 1908, n. 210, modificato con il R. decreto 3 dicembre 1914, n. 1496;

Considerata la opportunità di sospendere per l'anno 1921 la sessione di esami, per la abilitazione di primo grado all'insegnamento delle lingue straniere, da tenersi presso il R. Istituto superiore di studi commerciali in Venezia per gli estranei alla Scuola;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La sessione annuale di esami per il conseguimento della abilitazione di primo grado all'insegnamento delle lingue straniere da tenersi presso il R. Istituto superiore di studi commerciali in Venezia, per gli estranei alla scuola, non avrà luogo per l'anno 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 9 giugno 1921, n. 854, *che modifica il regolamento 18 settembre 1910, n. 842, per il funzionamento dell'Istituto « Vittorio Emanuele III », a favore dei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, con la quale alla sede di Catanzaro dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III » fu annessa una sezione tem-

poraneb per la concessione dei mutui ipotecari ai danneggiati dal terremoto;

Veduta la legge 13 luglio 1910, n. 466, con la quale la succursale della sezione temporanea predetta in Reggio Calabria fu costituita in Ente autonomo col titolo di « Istituto Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;

Veduto il R. decreto 18 settembre 1910, n. 842, col quale fu approvato il regolamento contenente le norme per il funzionamento del detto Istituto;

Veduto il decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1658, che modifica il regolamento stesso;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al citato regolamento, approvato con R. decreto 18 settembre 1910, n. 842, e modificato dal successivo decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1658:

a) Al primo comma dell'art. 7 è sostituito il seguente comma: « Il Consiglio di amministrazione si aduna in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando il presidente lo reputi opportuno o almeno due consiglieri ne facciano domanda ».

b) All'art. 14 è sostituito il seguente: « Il personale dell'Istituto si distingue in effettivo e straordinario:

Il personale effettivo è costituito da un direttore, un segretario, un ragioniere, un vice ragioniere, uno o più applicati ed un usciere-custode.

Il personale straordinario è costituito da un ingegnere dirigente, un ingegnere aggiunto, le cui funzioni potranno essere temporaneamente esercitate anche da un geometra, e da uno o più assistenti per la sorveglianza dei lavori.

Il direttore è nominato dal ministro dell'industria e commercio ed ha uno stipendio da fissarsi nel decreto di nomina in misura non superiore a L. 10.000, e con aumenti quadriennali, potrà giungere a L. 15.000.

Il segretario, il ragioniere, il vice ragioniere e gli applicati sono nominati in seguito a concorso dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il personale straordinario è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto per nomina diretta, con la durata di sei in sei mesi, decorrenti dal 1° gennaio e 1° luglio, a norma dell'art. 15-*bis*.

I diritti, le mansioni e gli stipendi dei suddetti impiegati saranno stabiliti con apposito regolamento interno che deve essere preparato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal ministro dell'industria e commercio. In tale regolamento sarà determinato anche il numero degli applicati e degli assistenti, che sarà mantenuto entro i limiti dello stretto necessario ».

c) all'art. 15-*ter* è sostituito il seguente:

« L'Istituto avrà due o più consulenti legali, che non fanno parte nè del personale effettivo, nè di quello straordinario. Le loro attribuzioni, i loro diritti e doveri e la forma e misura del compenso saranno determinate dal Consiglio di amministrazione, giusta i criteri di massima da osservarsi in tutti i casi.

La nomina dei consulenti legali avrà la durata di un anno e potrà essere riconfermata di volta in volta ma non mai acquistare carattere di stabilità ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 826. Regio decreto 31 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Ricovero per vecchi inabili, con sede nel comune di Camogli, viene eretto in Ente morale, sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, con separata gestione ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 827. Regio decreto 5 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ospedale S. Giovanni Battista, con sede in Castagnole Lanze, viene eretto in Ente morale sotto una propria amministrazione, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 830. Regio decreto 31 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera Pia Maresca di Napoli viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 843. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio proletario fra le cooperative di produzione e lavoro bellunesi, con sede in Belluno, viene eretto in Ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.